

STATUTO

della

**ASSOCIAZIONE
INDUSTRIE TICINESI**

2018

ASSOCIAZIONE INDUSTRIE TICINESI AITI

STATUTO

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

In ossequio a questo statuto e agli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, l'Associazione Industrie Ticinesi AITI - in seguito denominata solo AITI - è un'associazione indipendente senza fini di lucro, costituita a tempo indeterminato e con sede a Lugano, negli uffici di sua proprietà in Corso Elvezia 16.

Art. 2

L'AITI ha lo scopo di tutelare globalmente gli interessi del settore industriale ticinese, sostenendo in particolare le attività esistenti.

L'Associazione, nell'ambito del sistema di libera economia di mercato vigente nel nostro Stato di diritto, opera al fine di favorire il progresso dell'industria ticinese, provvedendo a promuovere la maggior solidarietà e collaborazione tra le aziende associate, nonché curando i precipi interessi settoriali nell'ambito economico, politico, sociale e culturale.

L'AITI si propone, fra l'altro, di perseguire i seguenti fini:

- a) promuovere l'organizzazione degli imprenditori industriali del Cantone e la loro solidarietà e collaborazione
- b) essere interlocutrice delle Autorità politiche cantonali e federali per quanto attiene la materia economica e sociale, partecipando a procedure di consultazione, designando i propri rappresentanti in tutti gli enti, organi, commissioni, gruppi di lavoro e in qualsiasi altra forma di rappresentanza nei quali sia richiesta o consentita la sua presenza
- c) aderire, ove lo ritenga utile o necessario, ad altre organizzazioni economiche quali, ad esempio, le associazioni centrali svizzere

- d) favorire i rapporti con gli altri enti ed associazioni che operano a vantaggio dell'economia cantonale e mantenere contatti con analoghe organizzazioni attive fuori Ticino
- e) provvedere, con la collaborazione degli associati, al rilevamento ed all'accertamento dei dati riguardanti materie di comune interesse e per cui si ravvisi, da parte degli organi dell'associazione, l'opportunità di scambio di informazioni
- f) organizzare ricerche, studi e dibattiti su temi economici, sociali o di interesse generale
- g) favorire e promuovere, in armonia con la struttura sociale cantonale e federale, iniziative dirette alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli imprenditori e delle aziende, anche partecipando a quelle assunte da altri enti e organizzazioni
- h) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea degli associati e compiere infine tutti quegli atti, o svolgere quelle attività, che appaiono rispondenti al raggiungimento degli scopi sociali di tutela dell'interesse imprenditoriale nell'industria.

TITOLO 2

ASSOCIATI

Art. 3

L'AITI si compone di aziende ed associazioni a carattere industriale, di qualsiasi ramo, operanti nel Cantone Ticino e nel Grigioni italiano.

TITOLO 3

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

Gli organi dell'AITI sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) il Presidente
- d) il Consiglio di Presidenza
- e) l'Ufficio di revisione
- f) la Segreteria

CAPO I

L'assemblea generale

Art. 5

L'Assemblea generale è composta dai delegati designati da ogni singolo associato.

Ogni associato può farsi rappresentare da un solo delegato.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto e non gli è consentito il cumulo dei voti.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente in carica il quale ne dirige i lavori.

Art. 6

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) nomina i membri del Comitato
- b) nomina il Presidente su proposta del Comitato
- c) nomina l'Ufficio di revisione
- d) approva il bilancio annuale dell'associazione corredato dal rapporto dell'Ufficio di revisione, dandone scarico agli organi sociali
- e) approva i cambiamenti ai parametri di calcolo dei contributi annuali, su proposta del Comitato

- f) delibera sugli oggetti che vengono sottoposti al suo esame dal Comitato
- g) delibera, nei casi previsti, l'esclusione di associati
- h) decide sulle modifiche dello statuto
- i) delibera sulle questioni relative allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 7

L'assemblea generale si riunisce ogni anno, di regola entro sei mesi dalla fine dell'esercizio sociale precedente.

La sua convocazione è attuata mediante preavviso scritto di almeno 20 giorni, con menzione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può essere convocata in sede straordinaria sulla base di una decisione del Comitato o su richiesta scritta di almeno un quarto degli associati.

Art. 8

L'Assemblea generale può deliberare soltanto su trattande iscritte all'ordine del giorno.

Gli associati che desiderano l'inclusione di un determinato oggetto nell'ordine del giorno devono farne richiesta scritta al Comitato almeno trenta giorni prima della seduta dell'Assemblea generale.

In sede assembleare può essere richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno di una trattanda con indiscusso carattere d'urgenza, se la proposta viene accettata dalla maggioranza degli associati presenti.

Art. 9

Le delibere assembleari avvengono, usualmente, per alzata di mano. Tuttavia, su richiesta del Comitato o di almeno un terzo degli associati presenti, è possibile procedere mediante lo scrutinio segreto.

Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Fanno eccezione la modifica dello statuto, per la quale occorre una maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati presenti, e lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre una maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati presenti, sempre che questi rappresentino almeno i due terzi del numero complessivo degli associati.

CAPO II

Il Comitato

Art. 10

Il Comitato è nominato dall'Assemblea generale e si compone di un numero di membri da 11 a 19.

I membri del Comitato devono, di regola, ricoprire una carica direttiva in seno ad un associato.

Essi sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

In occasione del rinnovo delle cariche si procede, per consuetudine e allo scopo di favorire la partecipazione e l'avvicendamento degli associati, alla sostituzione di ca. un quarto dei membri del Comitato.

Per quanto possibile, tutti i settori industriali devono essere rappresentati proporzionalmente in seno al Comitato.

I membri uscenti durante il triennio di carica possono essere sostituiti dall'Assemblea generale per il periodo residuo del triennio stesso.

Art. 11

Il Comitato tratta gli oggetti di rilevante interesse per l'Associazione e ogni altro affare sociale che non rientri nelle competenze specifiche dell'Assemblea generale.

In particolare il Comitato:

- a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le delibere dell'Assemblea generale
- b) predispone le trattande da sottoporre all'Assemblea generale
- c) vigila sulla gestione del patrimonio sociale
- d) su proposta del Presidente, nomina il Vicepresidente e gli altri tre membri del Consiglio di Presidenza, provvedendo alla sostituzione degli eventuali dimissionari
- e) nomina il Direttore su proposta del Consiglio di Presidenza
- f) delibera in merito all'ammissione di nuovi associati, valutando in particolare l'importanza e l'immagine del richiedente
- g) fissa la tassa di ammissione per i nuovi associati
- h) propone all'Assemblea generale i cambiamenti ai parametri di calcolo dei contributi annuali degli associati

- i) stabilisce, quando lo ritiene opportuno, la costituzione di Commissioni interne, ricorrendo eventualmente all'ausilio di specialisti esterni all'AITI.

Art. 12

Sulla base di un calendario di sedute da esso stesso approvato, il Comitato si riunisce almeno 4 volte all'anno e comunque ogni volta che gli affari sociali lo esigano.

Per validi motivi, il Presidente è autorizzato a spostare riunioni programmate e a indire sedute non previste.

Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO III

Il Presidente

Art. 13

Il Presidente è nominato dall'Assemblea generale su proposta del Comitato per un periodo di tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio. L'Assemblea approva eventuali deroghe per motivi eccezionali, allo scopo di garantire la continuità del mandato presidenziale.

Egli deve essere titolare o massimo dirigente di un'azienda associata all'AITI, della cui gestione si occupi prevalentemente.

Egli è designato tenendo in considerazione le caratteristiche personali e l'immagine dell'azienda che dirige.

Egli propone al Comitato la nomina del Vicepresidente e degli altri tre membri del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il Comitato ed il Consiglio di Presidenza, dirigendone i lavori.

CAPO IV

Il Consiglio di Presidenza

Art. 14

Il Consiglio di Presidenza è nominato, su proposta del Presidente, dal Comitato durante la sua prima riunione susseguente all'Assemblea generale che ha rinnovato le cariche.

Esso è un organo collegiale composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un minimo di 3 a un massimo di 6 altri membri appartenenti al Comitato.

Possono essere nominati consiglieri esclusivamente persone che ricoprono un'elevata carica direttiva in seno ad un associato.

Il membro del Consiglio di Presidenza sta in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile al massimo due volte.

Dopo ogni triennio di nomina si provvede, di regola, ad un equilibrato avvicendamento dei consiglieri. Gli eventuali uscenti durante il triennio di carica devono essere sostituiti entro breve termine.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano per analogia le norme stabilite per il Comitato.

Art. 15

Il Consiglio di Presidenza ha tutte le competenze che questo statuto non riserva esplicitamente ad un altro organo dell'AITI.

Esso prepara le sedute del Comitato ed inoltre:

- a) formula proposte relative all'attività dell'AITI
- b) esercita la vigilanza sull'attività della Segreteria
- c) assume il Segretario su proposta del Direttore
- d) propone la formazione di commissioni o di gruppi di lavoro dell'AITI
- e) delega persone, di solito appartenenti al Comitato o alla Segreteria, a partecipare per conto dell'AITI a organismi di altri enti
- f) decide sulla gestione da parte dell'AITI della segreteria di altri enti vicini all'Associazione
- g) coordina le relazioni con le associazioni disposte a collaborare con l'AITI stessa.

CAPO V

L'Ufficio di revisione

Art. 16

L'Ufficio di revisione si compone di due revisori e un supplente, nominati dall'Assemblea generale per periodi triennali e rieleggibili. Esso controlla i conti sociali e rassegna un rapporto scritto all'Assemblea generale.

CAPO VI

La Segreteria

Art. 17

L'Associazione dispone di una Segreteria permanente presso la propria sede.

La Segreteria si compone:

- del Direttore, nominato dal Comitato su proposta del Consiglio di Presidenza;
- del Segretario, assunto dal Consiglio di Presidenza su proposta del Direttore;
- di altro personale occorrente per la gestione della Segreteria.

Il Direttore dirige la Segreteria, propone al Consiglio di Presidenza il Segretario e assume il rimanente personale della Segreteria.

Art. 18

La Segreteria è la principale esecutrice delle decisioni degli organi dell'AITI. In questo ambito essa gode della necessaria libertà d'azione, fermo restando l'obbligo di uno stretto contatto con gli organi dell'Associazione, in particolare con il Presidente.

TITOLO 4

ESERCIZIO - CONTRIBUTI - RESPONSABILITA'

Art. 19

L'esercizio sociale annuale comincia il 1. gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

I cambiamenti ai parametri di calcolo dei contributi annuali degli associati vengono approvati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. In assenza di modifiche, la Segreteria emette le quote sociali dopo la prima seduta annuale del Comitato e eventualmente provvede dopo l'Assemblea all'invio di un conguaglio.

Per le aziende, il contributo annuale è composto di:

- una quota-base uguale per tutti
- una quota supplementare proporzionata al numero di tutti i dipendenti (apprendisti esclusi)
- una quota aggiuntiva, relativa alla cifra d'affari annua e scalare rispetto alla stessa.

Per le associazioni, il contributo annuale viene calcolato in termini percentuali rispetto alla globalità delle quote sociali effettivamente riscosse dalle singole associazioni.

Art. 21

Verso terzi, l'AITI è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, Vicepresidente e Direttore. Queste persone sono pure legittimate a tutelare in giudizio gli interessi dell'AITI.

Art. 22

L'AITI risponde dei propri impegni unicamente col patrimonio sociale: resta pertanto esclusa ogni responsabilità dei singoli aderenti.

TITOLO 5

AMMISSIONE, DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DI ASSOCIATI

Art. 23

L'ammissione di nuovi associati viene deliberata dal Comitato su richiesta scritta dell'interessato.

Il Comitato adotta le sue decisioni valutando in particolare l'importanza e l'immagine del richiedente.

Art. 24

Le dimissioni possono essere rassegnate mediante lettera raccomandata alla Segreteria dell'AITI per la fine di un anno civile, col preavviso di 6 mesi.

Art. 25

L'esclusione di un associato può essere decretata per gravi motivi dall'Assemblea generale.

Art. 26

Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale, fermo restando l'obbligo suo di versare l'intero contributo fino all'effettiva uscita dall'AITI.

TITOLO 6

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni. Il Comitato ha tuttavia facoltà di emanare un regolamento interno che definisca meglio i rapporti fra i vari organi sociali e le rispettive competenze.

Art. 28

Questo statuto annulla e sostituisce tutti gli statuti antecedenti, in particolare quello del 12 maggio 1987. Il presente statuto è entrato in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale del 27 aprile 2018.

CODICE ETICO

L'articolo 2 lit. a) dello Statuto AITI individua fra gli scopi dell'Associazione quello di "promuovere l'organizzazione degli imprenditori industriali del Cantone e la loro solidarietà e collaborazione". Non vi è menzionato nulla di specifico in materia di etica professionale.

Il presente codice etico è stato ideato per colmare questa lacuna in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema-Paese, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la pubblica amministrazione. Esso costituisce uno strumento di autoregolamentazione mediante il quale l'AITI e le proprie imprese associate si dotano di un agile minicatalogo di raccomandazioni, calibrato con le problematiche più attuali per:

- ◆ preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- ◆ contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

Nel far parte dell'AITI gli imprenditori si impegnano a tener conto in ogni loro comportamento professionale e associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e pertanto si impegnano

a) come imprenditori:

1. ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro e a garantire in particolare l'osservanza delle norme di diritto sulla concorrenza e sulla corruzione, nonché delle norme sulla privacy;
2. a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori favorendone la crescita professionale, salvaguardando la salute e la sicurezza sul lavoro e instaurando con loro un dialogo chiaro e leale; in particolare a proporre una retribuzione adeguata al valore del ruolo evitando di approfittare di situazioni di differenziazione contrattuale o altre specificità del collaboratore (es. nazionalità, sesso, residenza, ecc.).
3. ad assumere un atteggiamento equo nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
4. a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la pubblica amministrazione;

5. a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
6. a valutare ogni volta con giusta considerazione gli interessi di ogni azionista coinvolgendolo e consultandolo.

b) come associati:

1. a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'Associazione;
2. a rispettare le direttive dell'Associazione nelle diverse materie e contribuire ad un corretto dibattito interno all'Associazione esprimendo in tale sede le proprie posizioni personali;
3. ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il rapporto con la stessa chiedendone il necessario ed adeguato supporto.
4. a impegnarsi a rendere nota all'Associazione tutte quelle attività e/o ruoli che generino o possano generare dei conflitti di interesse tra l'associato e l'Associazione stessa.
5. a rinunciare all'adesione all'Associazione qualora per motivi personali, professionali od oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria o dell'Associazione;
6. a fare uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù di associato;
7. a trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
8. a coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata e aperta alle diverse problematiche industriali del nostro Cantone.

c) come rappresentanti eletti dall'Associazione:

1. a svolgere il loro mandato nell'interesse degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che il Comitato è tenuto a fornire;
2. alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
3. ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
4. a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta dell'Associazione.

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato al Consiglio di Presidenza il compito di fornire un parere, obbligatorio e vincolato, sul profilo personale e professionale degli imprenditori e delle aziende associate o che chiedono di aderire all'Associazione.

Procedura in caso d'infrazione al Codice Etico:

- Il Consiglio di Presidenza convocando l'associato in questione tenterà di risolvere prima di tutto la vertenza in maniera bonale mediante un colloquio amichevole richiamando l'associato al rispetto immediato delle norme.
- Qualora il Consiglio di Presidenza lo ritenesse necessario potrà richiedere all'associato una documentazione utile all'approfondimento del caso.
Il Consiglio di Presidenza potrà altresì avvalersi del parere di esperti da lui consultati.
- Il Consiglio di Presidenza, dopo aver attentamente valutato il caso in questione, potrà emettere le seguenti sanzioni:
 - ammonizione (tramite richiamo scritto);
 - sospensione temporanea dell'Associazione;
 - proposta di espulsione definitiva dall'Associazione.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono definitive, inappellabili ed hanno carattere vincolante.

* * *

Il presente Codice Etico è pubblicato sotto la responsabilità del Comitato AITI che lo ha approvato nella sua seduta del 5 febbraio 2014.

